

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 22 marzo 1974)

### INDICE

ARTIERI: Provvedimenti da adottare in considerazione dei disagi derivanti ai nostri emigrati dalla chiusura dei vice consolati di Tolone e Avignone (2829) (risp. PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	Pag. 1313	(risp. TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	Pag. 1319
BLOISE: Sulla situazione determinatasi in Calabria e in Lucania in conseguenza delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia creditizia (2652) (risp. RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	1314	MARI, GADALETA: Misure da adottare per porre termine alle speculazioni degli importatori di grano duro che, al di fuori di ogni controllo, impongono prezzi sempre più esosi sul mercato nazionale (2564) (risposta DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1320
CANETTI: Per sapere per quali motivi sia stata decisa la soppressione del vice consolato italiano di Mentone (2516) (risp. PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	1315	MURMURA: Per conoscere i programmi dell'Enel in Calabria (2856) (risp. DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1321
CAROLLO: Sulla crisi in cui versano le società di assicurazione anche per la illegittima interferenza delle società di mutuo soccorso (2079) (risp. DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ) . . . . .	1316	Per conoscere i motivi delle decurtazioni del 30 per cento operate sugli straordinari e sulle indennità spettanti al personale postale della provincia di Catanzaro (2906) (risp. TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	1321
ENDRICH: Per la sollecita attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1081 del 1970 relativo alla riliquidazione delle pensioni dei dipendenti statali (2562) (risp. RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	1317	ROSSI Dante: Per conoscere le ragioni del ritardo con il quale l'« Ufficio pensioni italiani all'estero », organizzato presso la Banca nazionale del lavoro, provvede alla liquidazione delle indennità di invalidità dovute a lavoratori per infortuni o malattie professionali contratte durante la permanenza all'estero (2377) (risp. RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	1322
GAROLI: Per la definizione delle domande tese ad ottenere la reversibilità di pensioni di guerra (2478) (risp. RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	1318		
GATTONI: Perchè vengano date precise indicazioni agli uffici postali periferici affinché nella notifica di atti giudiziari si attenano alle norme di diritto processuale civile in maniera esatta e completa (2572)		ARTIERI. — <i>Al Ministro degli affari esteri.</i> — L'interrogante, preoccupato dalla protesta — ampiamente giustificata dai fatti — di migliaia e migliaia di nostri emigranti in Francia, chiede chiarimenti e provvedimenti concreti in ordine a quanto segue.	

Dopo la chiusura del vice Consolato di Tolone, si è passati a quella del vice Consolato di Avignone, dal quale dipendono i nostri lavoratori disseminati in 3 dipartimenti francesi. Questi nostri connazionali sono costretti ad un disagio di notevole entità per raggiungere e disbrigare pratiche con la sede rappresentativa dell'Italia più vicina. Essi hanno elevato, come hanno potuto, una vibrata protesta presso i vice Consolati ed i Consolati generali, ma si sono sentiti dire dai funzionari addetti che le chiusure delle nostre sedi periferiche erano avvenute per ragioni di economia e per disposizione del Governo di Roma.

Si chiedono, pertanto, notizie precise ed urgenti revoche, almeno per le sedi situate nei siti di più densa agglomerazione del lavoro italiano in Francia.

(4 - 2829)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri ha approvato, nell'aprile scorso, la chiusura degli uffici consolari di Tolone, Avignone e Mentone trasferendone le rispettive competenze ai consolati generali di Marsiglia e Nizza. Tale misura, che si inquadra nel regime di economia cui si sottopongono tutte le Amministrazioni dello Stato, è stata motivata dalle seguenti considerazioni:

a) opportunità, anche in relazione alla costante flessione della nostra emigrazione in Francia, di riequilibrare quella rete consolare ridimensionandola con particolare riguardo alle zone meridionali. Nella sola regione Provenza-Costa Azzurra trovano infatti collocazione ben sei uffici di 1ª categoria (Mentone, Monaco, Nizza, Tolone, Marsiglia, Avignone), oltre ad innumerevoli consolati onorari. Conseguenza di ciò era che circa un terzo dell'intera regione consolare in Francia (6 uffici su 21), era adibita ad amministrare soltanto un sesto della nostra collettività in quel paese;

b) opportunità di porre termine alla eccessiva atomizzazione della rete, sempre nella regione Provenza-Costa Azzurra, tenendo conto della relativa brevità delle distanze intercorrenti tra: Nizza e Mentone (28 Km.);

Nizza e Cannes (33 Km.); Marsiglia e Tolone (66 Km.); Marsiglia e Avignone (98 Km.);

c) scarsa attività nei settori commerciale, culturale e in quello dell'osservazione politica degli uffici in questione, e limitata assistenza ai connazionali, come testimoniato da un esame delle rispettive contabilità e registri di protocollo;

d) opportunità di potenziare con il personale ed i mezzi recuperati ad Avignone, Tolone e Mentone i Consolati generali di Marsiglia e Nizza, mettendoli così in grado di prestare una assistenza più ampia e più qualificata ai connazionali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni allargate.

Sono state inoltre predisposte tutte le misure tendenti ad assicurare la necessaria assistenza ai nostri connazionali residenti nella zona: a partire dal 1° dicembre, a cura dei consolati generali di Marsiglia e Nizza, vengono effettuate permanenze consolari ad Avignone, Mentone e Tolone in locali messi a disposizione dai rispettivi municipi.

I titolari dei consolati generali di Marsiglia e Nizza sono stati inoltre pregati di reperire localmente persone idonee a ricoprire l'incarico di « corrispondente consolare » non solo nei tre centri predetti, ma altresì nelle località, già comprese nelle circoscrizioni dei vice consolati soppressi, in cui risultano collettività italiane di un certo rilievo.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

PEDINI

12 marzo 1974

BLOISE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza che, in conseguenza delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in ordine ai criteri da adottare in materia di erogazione del credito, si è creata in Calabria ed in Lucania una situazione estremamente grave, in particolare per quanto concerne molti comuni di quelle due regioni che hanno affidato il servizio di tesoreria alla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania;

22 MARZO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 54

se ritiene giusto che in Calabria ed in Lucania, dove ai vecchi malanni si sono aggiunti quelli recenti delle alluvioni del dicembre 1972 e del febbraio-marzo 1973, si applichino norme tanto limitative in materia creditizia;

se è a conoscenza che ben 38 comuni tra i più importanti della Calabria e della Lucania si trovano in enorme difficoltà, tanto che alcuni di essi (quello di Corigliano è occupato da più giorni, mentre anche altri comuni sono scesi in agitazione) non riescono a pagare i dipendenti da alcuni mesi;

se non ritiene di valutare l'opportunità di far concedere dall'organo di vigilanza la autorizzazione di deroga alle norme limitative in atto per consentire ai comuni di poter almeno sopperire alle più inderogabili necessità di sopravvivenza.

(4 - 2652)

RISPOSTA. — Interpellata sull'argomento la Banca d'Italia, si fa presente che il provvedimento adottato il 26 luglio 1973 in ordine alle surriferite limitazioni che le aziende di credito devono osservare nell'erogazione dei crediti per cassa nel periodo di tempo compreso fra il 31 marzo 1973 ed il 31 marzo 1974, se da un lato ha posto dei limiti all'accrescimento dei crediti di una certa dimensione e di quelli utilizzati da particolari settori, al fine di evitare possibili effetti distorsivi nella presente fase congiunturale, dall'altro lato non prevede *medio tempore* alcun vincolo alla operatività delle aziende le quali possono quindi continuare ad avvalersi della propria autonomia selettiva anche all'interno di ciascuno dei gruppi di clienti indicati nelle note esplicative del ripetuto provvedimento.

La Banca d'Italia, inoltre, tenuto conto dello spirito del provvedimento in parola nonché delle ulteriori detrazioni dai limiti di accrescimento disposte dalla Banca stessa in data 29 ottobre scorso e ritenendo di non poter escludere che entro la data del 31 marzo 1974, fissata per l'osservanza del già citato limite di accrescimento, non possano intervenire ulteriori variazioni nella situazione degli impieghi aziendali, ha fatto presente alla menzionata Cassa — la quale aveva chiesto

una deroga al ripetuto limite per erogare i finanziamenti già deliberati alla data del 31 luglio 1973 — l'impossibilità di accogliere la richiesta in esame.

All'azienda è stato comunque precisato che essa, qualora con l'avvicinarsi del termine di scadenza del 31 marzo 1974 avesse avuto da prospettare situazioni meritevoli di considerazione, avrebbe potuto riproporre la istanza di deroga corredandola di ogni utile elemento di giudizio.

Tale istanza verrebbe, da parte dell'organo di vigilanza, esaminata con la dovuta attenzione.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*  
RUFFINI

13 marzo 1974

CANETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che il suo Ministero, nel quadro della ristrutturazione della rete consolare in Francia, ha recentemente deciso la chiusura del vice Consolato di Mentone, aperto il 4 giugno 1956 ed elevato alla prima categoria nel 1968;

che la notizia del provvedimento, immediatamente diffusasi, ha destato viva sorpresa negli ambienti amministrativi italiani e francesi e notevole fermento in seno alla collettività italiana emigrata nella vicina Repubblica;

che il vice Consolato (che ha giurisdizione su 5 cantoni francesi: Mentone, Beausoleil, Breil, Sospel, Tenda) amministra una collettività di 7.163 connazionali;

che la sua costituzione ha permesso un esperimento unico in territorio francese: l'insegnamento della lingua italiana nell'ultima classe delle scuole materne e nelle 5 classi del ciclo elementare delle scuole pubbliche di Mentone;

che i problemi dei lavoratori « frontaliere » hanno trovato, per l'azione del vice Consolato, impostazione e soluzione per quanto attiene ai trasporti, alle imposizioni fiscali, all'indennità complementare di disoccupazione;

che l'ufficio rilascia ogni anno oltre un migliaio di visti a turisti stranieri, respinti ai valichi confinari italiani;

che la sua istituzione ha permesso la nascita della Consulta parlamentare per lo studio dei problemi della zona di confine italo-francese (apertura dei valichi di Ponte San Luigi, Olivetta San Michele, Sanson; autostrada; questioni connesse con la cessione alla Francia dei territori di Briga e Tenda; derivazione delle acque; caccia; inquinamenti del mare; inceneritore; ferrovia),

l'interrogante chiede di conoscere quali sono i motivi che hanno indotto il Ministero a decidere la soppressione del vice Consolato e se non si ravvisa — date le richiamate premesse — l'opportunità di soprassedere alla decisione per valutare più attentamente il problema, anche in collaborazione con le autorità locali e regionali.

(4 - 2516)

**RISPOSTA.** — La soppressione del vice consolato in Mentone, attuata con decorrenza 1° dicembre 1973 nel quadro del regime di economia cui si sottopongono tutte le Amministrazioni dello Stato, è stata motivata dalle seguenti considerazioni:

a) opportunità, anche in relazione alla costante flessione della nostra emigrazione in Francia, di riequilibrare quella rete consolare, ridimensionandola con particolare riguardo alle zone meridionali. Nella sola regione Provenza-Costa Azzurra trovavano infatti collocazione ben sei uffici di 1ª categoria (Mentone, Monaco, Nizza, Tolone, Marsiglia, Avignone) oltre a numerosi consolati onorari. Conseguenza di ciò era che circa un terzo dell'intera rete consolare in Francia (6 uffici su 21), era adibito ad amministrare soltanto un sesto della nostra collettività in quel paese;

b) opportunità di porre termine alla eccessiva atomizzazione della rete, sempre nella regione Provenza-Costa Azzurra, tenendo conto della relativa brevità delle distanze intercorrenti tra: Nizza e Mentone (Km. 28); Nizza e Cannes (Km. 33); Marsiglia e Tolone (Km. 66); Marsiglia e Avignone (Km. 98);

c) scarsa attività nei settori commerciali, culturale e in quello dell'osservazione po-

litica degli uffici in questione, e limitata assistenza ai connazionali, come testimoniato da un esame delle rispettive contabilità e registri di protocollo;

d) opportunità di potenziare con il personale ed i mezzi recuperati ad Avignone, Tolone e Mentone i consolati generali di Marsiglia e Nizza, mettendoli così in grado di prestare un'assistenza più ampia e più qualificata ai connazionali nell'ambito delle rispettive circoscrizioni allargate.

Sono state inoltre predisposte tutte le misure tendenti ad assicurare la necessaria assistenza ai nostri connazionali residenti nella zona: a partire dal 1° dicembre 1973, a cura dei consolati generali di Marsiglia e Nizza, vengono effettuate permanenze consolari ad Avignone, Mentone e Tolone in locali messi a disposizione dai rispettivi municipi.

I titolari dei consolati generali di Marsiglia e Nizza sono stati inoltre pregati di reperire localmente persone idonee a ricoprire l'incarico di « corrispondente consolare » non solo nei tre centri predetti, ma altresì nelle località, già comprese nelle circoscrizioni dei vice consolati soppressi, in cui risultano collettività italiane di un certo rilievo.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

PEDINI

12 marzo 1974

**CAROLLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Considerato che, nonostante un'apposita Commissione interministeriale abbia avuto l'incarico fin dall'aprile 1973 di studiare il problema e fornire elementi certi di orientamento e di decisione al Governo, questo ha continuato a dimostrare una preoccupante incertezza per quanto attiene i rapporti fra società di assicurazione e società di mutuo soccorso in fatto di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, mantenendo una situazione quanto meno paradossale in tutto Paese;

considerato, altresì, che tuttora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato moltiplica ogni giorno e con-

tro ogni logica il numero delle società di assicurazione, avviando quelle esistenti, che sono già troppe, a graduale rovina ed implicitamente obbligando le nuove ad avventurose attività speculative oppure a paradossali malizie contabili per nascere e svilupparsi, si chiede di sapere:

1) se per il Governo l'assicurazione delle auto, le connesse garanzie, i relativi vincoli a suo tempo fissati per legge rappresentino ancora per tutti degli obblighi non discriminabili o, piuttosto, rappresentino adempimenti facoltativi se si tratta di società di mutuo soccorso e doveri precisi se si tratta delle società di assicurazione;

2) se l'attuale situazione, così confusa, contraddittoria e pericolosa, sia tuttavia considerata utile dal Governo, nonostante essa concerna un movimento annuo di fondi di circa 1.200 miliardi di lire;

3) se il Governo sia a conoscenza che la generalità delle società di assicurazione hanno chiuso anche quest'anno i loro bilanci, quali che possano essere le risultanze formali contabili, in grave perdita a causa dell'alta incidenza sinistri auto, dell'interferenza illegittima delle società di mutuo soccorso e del moltiplicarsi delle stesse società di assicurazione al di là di ogni ragionevole limite, e se tutto ciò, che ci richiama un'immagine caotica ed anarchica delle attività assicurative italiane, sia permesso allo scopo di creare le condizioni giustificative per la nazionalizzazione successiva delle società di assicurazione, quanto meno per la RCA.

(4 - 2079)

RISPOSTA. — Si fa presente che la situazione del mercato assicurativo appare ancora in fase di sviluppo sotto il profilo produttivo, mentre i risultati economici non mostrano nella generalità dei casi altrettanti risultati positivi. Ciò sembra contrastare con il crescente aumento delle richieste di autorizzazione presentate da nuove imprese. Nel complesso il numero delle società operanti che era formato nel 1963 da 151 unità è salito al 31 dicembre 1973 a n. 195.

D'altra parte non vi sono nella nostra legislazione delle disposizioni che possano li-

mitare la concessione delle autorizzazioni quando i richiedenti abbiano i requisiti necessari per l'esame dei quali è prescritto anche il parere della Commissione consultiva prevista dal testo unico.

Per quanto riguarda le società di mutuo soccorso, a una commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni più direttamente interessate, è stato attribuito il compito di accertare se le società di mutuo soccorso possano legittimamente svolgere attività assicurative particolarmente nel settore della responsabilità civile autoveicoli ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e, in caso negativo, di predisporre un testo legislativo.

La soluzione del problema rimane quindi subordinata al definitivo parere che detta commissione dovrà esprimere al riguardo tenendo conto anche della 1<sup>a</sup> direttiva CEE in materia di coordinamento delle norme per le assicurazioni diverse da quelle sulla vita.

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*

DE MITA

4 marzo 1974

ENDRICH. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) se gli risulti che, presso le Direzioni provinciali del Tesoro, giacciono inevasi migliaia di ruoli di variazione relativi alla riliquidazione delle pensioni dei dipendenti statali disposta con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081;

2) in qual modo intenda provvedere affinché il lavoro proceda con speditezza ed i pensionati possano finalmente fruire dei miglioramenti loro concessi.

(4 - 2562)

RISPOSTA. — Alla data del 31 dicembre 1973 presso le direzioni provinciali del tesoro risultavano ancora da applicare n. 35.000 ruoli di variazione e progetti teorici relativi alla riliquidazione delle pensioni al personale statale per effetto del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.

Per fronteggiare la situazione di arretrato è stata posta in essere una procedura eccezionale che consenta, attraverso l'elaborazione elettronica di dati contabili, di disporre con maggiore celerità la liquidazione delle differenze spettanti ai singoli interessati.

Tale procedura è stata però temporaneamente sospesa dovendosi modificare i programmi di elaborazione per l'applicazione delle nuove norme sulla riforma tributaria.

Occorre tener presente, in ogni caso, che la lamentata situazione deve in parte esser fatta risalire all'esodo dovuto al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza ed alla legge 24 maggio 1970, n. 336 a favore dei combattenti, che hanno provocato una grave carenza di personale delle direzioni provinciali del tesoro, aggravata dal fatto che la citata legge n. 336 dispone che i posti lasciati liberi devono essere portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza, per cui i posti stessi non possono essere messi a concorso, reintegrando così l'organico.

Comunque, sono allo studio opportune proposte per la ristrutturazione degli uffici in parola e del relativo personale onde mettere in grado gli uffici medesimi di far fronte ai loro compiti e alle accresciute loro attribuzioni.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*  
RUFFINI

13 marzo 1974

GAROLI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Una sollecitazione dell'interrogante rivolta al Ministero della difesa (Direzione generale pensioni di guerra) in data 16 aprile 1973, riguardante l'istanza di una vedova tesa ad ottenere la reversibilità della pensione già assegnata al marito (deceduto il 19 dicembre 1970) a causa di due figli caduti in guerra, ha avuto la seguente risposta: « Si è in attesa di disposizioni di carattere generale in merito alle matrigne » (nota del 28 agosto 1973, posizione n. 137698, indiriz-

zata all'interrogante dal Ministero del tesoro, Direzione generale pensioni di guerra, Ispettorato generale relazioni pubbliche).

Mentre non si può nascondere meraviglia e stupore di fronte a tale risposta, che giunge a 28 anni di distanza dalla fine della guerra, si chiede di conoscere, sul problema in oggetto, il parere dei Ministri interrogati, nonché quali provvedimenti si intendono adottare, in via d'urgenza, per consentire ai competenti uffici di rispondere finalmente e positivamente alle attese di numerose famiglie così duramente colpite dalla guerra.

(4 - 2478)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della difesa.

La pratica di pensione n. 137698 si riferisce alla signora Manara Giuditta, la quale, dopo la morte del marito, signor Lodi Luigi, titolare di trattamento pensionistico di guerra in qualità di padre di Amilcare e Aurelio, ha prodotto istanza intesa ad ottenere pensione di guerra quale matrigna degli stessi.

Nei riguardi dell'interessata, esaurita la fase istruttoria, è stata recentemente emessa determinazione concessiva di pensione di guerra a decorrere dal 10 dicembre 1970.

Il relativo ruolo di iscrizione verrà quanto prima inviato alla competente direzione provinciale del tesoro per la corresponsione, a favore della signora Manara, delle competenze alla stessa spettanti.

Per quanto concerne la questione di carattere generale, riguardante la materia cui è cenno nella interrogazione, è da sottolineare che « il patrigno » e « la matrigna » sono stati per la prima volta inclusi tra i soggetti di diritto a pensione di guerra dall'articolo 16 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recepito dall'articolo 64 della legge di riordino 18 marzo 1968, n. 313.

Le disposizioni di cui al predetto articolo 64 subordinano la concessione della pensione, per tali soggetti, alla condizione che non vi siano altri aventi diritto, condizione questa che deve sussistere alla data di morte del dante causa.

Sulla scorta di tali disposizioni, la competente Direzione generale delle pensioni di

22 MARZO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 54

guerra ha regolarmente provveduto alla definizione delle pratiche della specie.

Senonchè, negli ultimi tempi, in seno al comitato di liquidazione, cui spetta per legge l'esame e l'approvazione dei provvedimenti emessi in materia di pensioni di guerra, sono sorte talune perplessità per quanto attiene la possibilità di concedere la pensione al patrigno ed alla matrigna anche quando il genitore superstite, sopravvissuto al dante causa, abbia fruito del trattamento pensionistico.

Allo scopo di dirimere ogni dubbio ed assicurare uniformità di indirizzo in proposito, il predetto consesso ha adottato, al riguardo, una deliberazione di massima, risolvendo positivamente la questione sopraindicata.

Pertanto, in relazione a tale deliberazione, la pratica della signora Manara è stata definita, come già precisato, in senso favorevole, alla stessa stregua di quanto operato per il passato.

Pertanto, per il « patrigno » e la « matrigna » le disposizioni in vigore hanno avuto sempre regolare applicazione e soltanto ultimamente, per taluni casi, peraltro rarissimi, compreso quello della signora Manara, si è dovuto attendere, nell'interesse degli stessi richiedenti, la definitiva pronuncia del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*  
RUFFINI

14 marzo 1974

**GATTONI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che, a mente dell'articolo 149 del codice di procedura civile, in mancanza di espresso divieto di legge gli atti giudiziari in materia civile possono essere notificati a mezzo del servizio postale;

che la notifica di detti atti si ha per perfezionata con la consegna degli stessi da parte degli Uffici postali;

che la prova dell'avvenuta consegna si ha soltanto con la restituzione dell'avviso di ricevimento;

che, come più volte affermato dalla Corte di cassazione, per ritenere valida la notificazione di un atto inoltrato a mezzo del servizio postale sull'avviso di ricevimento debbono essere indicati il rapporto di convivenza e la capacità della persona che riceve l'atto in sostituzione del destinatario;

che l'omessa indicazione del rapporto di convivenza e della capacità non comporta inesistenza della notificazione, ma solo una nullità sanabile con la costituzione del destinatario della notificazione stessa;

che nel caso di mancata costituzione viene posto a carico dell'istante l'onere di rinnovare la notificazione, con comprensibili perdite di tempo e aumento di spese;

che la mancata indicazione della capacità e del rapporto di convivenza si verifica troppo di frequente, specie nella zona di Napoli e provincia;

che il danno per tale inconveniente si ripercuote, oltre che sulle parti, sugli avvocati, i quali spesso sono costretti a rinnovare a spese proprie la notificazione degli atti già inoltrati a mezzo del servizio postale,

tutto ciò premesso, si chiede di sapere se non sia il caso di inviare precise circolari agli Uffici postali periferici, con particolari raccomandazioni, affinché si attengano alle norme di diritto processuale civile e compilino esattamente ed in maniera completa, ivi compresa l'indicazione della data di consegna, gli avvisi di ricevimento degli atti giudiziari.

(4 - 2572)

**RISPOSTA.** — Al riguardo si premette che la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta è disciplinata dagli articoli 174 e seguenti del regolamento dei servizi postali — parte prima — alcuni dei quali riproducono, sostanzialmente, le disposizioni contenute nel regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, istitutivo di detto servizio.

L'articolo 174 del citato regolamento prescrive che, quando la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purchè il consegnatario sia persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

Ciò premesso, si fa presente che non è mai pervenuto alcun reclamo riguardante l'omessa indicazione della capacità del destinatario sugli avvisi di ricevimento.

Per quanto concerne, invece, i lamentati casi di disservizio dovuti all'incompleta compilazione dell'avviso di ricevimento (mancata indicazione del rapporto di convivenza quando il piego sia consegnato a persona diversa dal destinatario ovvero della data di consegna) si partecipa che questa Amministrazione, stante la particolare delicatezza del servizio, non ha mancato di richiamare più volte il personale dipendente alla scrupolosa osservanza delle norme.

Si assicura, tuttavia, che saranno impartite agli organi competenti di questo Ministero ulteriori disposizioni in proposito affinché gli uffici, nell'effettuare il servizio di notificazione degli atti giudiziari, curino scrupolosamente che, nel caso in cui i suddetti atti siano consegnati a persona diversa dal destinatario, sugli avvisi di ricevimento siano apposte, oltre alla firma e alla data, anche le indicazioni relative alla qualità del consegnatario (« convivente » e « maggiore di anni quattordici »), in conformità di quanto espressamente previsto dagli articoli 139 codice procedura civile e 169 codice procedura penale e dal succitato articolo 174 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*  
TOGNI

15 marzo 1974

**MARI, GADALETA.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dell'azione speculativa esercitata, oltre che dai grandi agrari, commercianti ed industriali accaparratori, anche dagli importatori di grano duro che impongono, al di fuori di ogni controllo, prezzi sempre più esosi sul mercato nazionale;

se, in particolare, risulta loro che le ditte importatrici « Società ital-grani » di Fran-

co Ambrosio di Napoli, « Miserocchi » di Padova, « Bagnan » di Padova, « Divella » di Bari, « Ferruzzi » di Ravenna e Bari, verso la fine del mese di ottobre 1973, avrebbero offerto a diversi molini e pastifici quantitativi di grano duro al prezzo di 240 dollari la tonnellata e, a distanza di pochi giorni, appena ricevuta conferma dalle aziende interpellate e puntando sulle difficoltà di approvvigionamento che incontrano i piccoli e medi molini e pastifici, avrebbero maggiorato la richiesta a 270 dollari la tonnellata;

se non ravvisano in tali fatti una condannabile e perseguibile azione speculativa e di ricatto destinata ad influire assai pesantemente sul prezzo delle semole — peraltro scandalosamente aumentato negli ultimi giorni — e, di conseguenza, delle paste;

se non ritengono di dover urgentemente accertare l'epoca ed il prezzo di importazione, da parte delle summenzionate ditte, del grano duro che ora intendono vendere a 270 dollari la tonnellata;

se non giudicano opportuna ed urgente la revoca di tutte le autorizzazioni per l'importazione di grano dall'estero concesse a privati, i quali, quasi sempre, le usano per realizzare scandalose speculazioni;

se, di conseguenza, accogliendo le richieste avanzate con insistenza da più parti, è nelle intenzioni del Governo affidare ad organismi pubblici come l'AIMA, opportunamente ed urgentemente riformata e ristrutturata, compiti di importazione, stoccaggio e vendita del grano e di altri importanti prodotti agricolo-alimentari, al fine di stroncare ogni forma di speculazione messa in atto dai privati importatori e di salvaguardare gli interessi della collettività sui profitti che i privati intendono realizzare con licenza dello Stato.

(4 - 2564)

**RISPOSTA.** — Il mercato dei cereali è organizzato, secondo la vigente regolamentazione comunitaria, in modo da assicurare agli operatori la più ampia libertà di comportamento. Gli operatori sono liberi di importare qualsiasi quantità di prodotto. Tuttavia, in caso di turbativa del mercato interno, si può

invocare una clausola di salvaguardia in modo da orientare il livello dei prezzi interni.

Peraltro tale situazione non si è verificata nel nostro Paese, ma anzi essa ha denotato una rarefazione del prodotto con i conseguenti alti livelli di prezzi per cui si ritiene che le importazioni stesse debbano essere incoraggiate al fine di coprire il fabbisogno interno.

Si fa da ultimo presente che il Governo, proprio al fine di intervenire sul mercato, senza porsi in contrasto con la normativa comunitaria che come è noto non consente il commercio di Stato, ha autorizzato l'AIMA ad importare determinate quantità di grano duro (2 milioni di quintali) da assegnare agli utilizzatori a prezzo politico, accollandosi l'onore relativo alla differenza tra detto prezzo e quello di acquisto.

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*

DE MITA

4 marzo 1974

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i programmi dell'Enel in Calabria, specie in relazione allo sfruttamento delle suscettività idrogeologiche ivi esistenti.

(4 - 2856)

RISPOSTA. — Si fa presente che sono in pieno sviluppo da parte dell'Enel impegnativi lavori idroelettrici inerenti alla costruzione dei nuovi impianti di Albi e Magisano, nel bacino Passante-Simeri, nonché al rifacimento e all'ampliamento degli impianti di Orichella e Timpagrande, nel bacino Neto-Tacina. Inoltre è in avanzata fase la costruzione della centrale termoelettrica di Rossano.

Per quanto riguarda le prospettive future nel campo delle utilizzazioni idriche, sono in corso contatti tra l'Enel e le autorità regionali con le quali dovranno definirsi le modalità di cooperazione idonee per concretare possibili realizzazioni di interesse promiscuo. Non sono invero emerse, a seguito delle rilevazioni condotte dall'Enel, in ambito regionale, condizioni favorevoli per derivazioni di

qualche rilievo ad esclusivo uso idroelettrico in centrali di tipo tradizionale, mentre elementi di giudizio sulla attuabilità di eventuali impianti di pompaggio dovranno in prosieguo di tempo scaturire avuto riguardo alle risultanze degli studi tecnico-economici intrapresi dall'Ente nazionale elettrico per analoghi impianti in altre zone della penisola.

Per delineare concretamente le possibilità di nuove iniziative in Calabria, nel quadro della organica pianificazione dell'impiego delle risorse idriche e della destinazione del territorio, l'Enel ha recentemente chiesto alle autorità regionali, nel corso di un incontro in cui è stata sviluppata un'ampia rassegna delle prospettive intraviste, di esprimere le preliminari indicazioni circa gli interessi prioritari degli interventi al fine di concentrare l'attenzione sui casi di più immediata utilità generale.

*Il Ministro dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato*

DE MITA

9 marzo 1974

MURMURA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali ragioni militano a sostegno del provvedimento di decurtazione del 30 per cento negli straordinari e nelle indennità spettanti al personale postale operante in provincia di Catanzaro.

(4 - 2906)

RISPOSTA. — Al riguardo si significa che l'Amministrazione, in conseguenza della contrazione di un terzo, rispetto all'esercizio precedente, degli stanziamenti di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario, si è vista costretta a porre limitazioni, con carattere di generalità per tutte le sedi provinciali, all'effettuazione di prestazioni straordinarie.

Peraltro, avendo il Ministero del tesoro comunicato il proprio preventivo assenso ad una nota di variazione in aumento dei relativi capitoli di bilancio, sono state recentemente impartite disposizioni per consentire l'uti-

22 MARZO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 54

lizzazione dei fondi già disponibili per il 1974, inizialmente ripartiti fino a dicembre, per coprire il fabbisogno a tutto il 30 settembre 1974.

Pertanto la decurtazione, lamentata nell'interrogazione cui si risponde, non viene più effettuata.

*Il Ministro delle poste  
e delle telecomunicazioni*

TOGNI

14 marzo 1974

ROSSI Dante. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — I lavoratori italiani che percepiscono da Paesi stranieri « un'indennità di invalidità » per incidenti sul lavoro o per malattie professionali contratte durante la loro permanenza all'estero ricevono detta indennità tramite l'« Ufficio pensioni italiani all'estero » organizzato presso la sede centrale della Banca nazionale del lavoro.

Da numerose segnalazioni pervenute risulta che, mentre l'ente erogante rimette regolarmente quanto dovuto, dette indennità pervengono agli interessati dopo due, tre ed anche quattro mesi.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere le ragioni di tali esasperanti ritardi, da addebitarsi o all'insufficiente organizzazione dell'« Ufficio pensioni italiani all'estero » o alla determinata volontà di trattenere presso l'istituto bancario, il più a lungo possibile, le somme che ad esso pervengono.

Nell'uno o nell'altro caso si tratterebbe di

comportamenti assurdi che rasentano l'illecito, onde l'interrogante chiede che i Ministri competenti intervengano con la dovuta energia affinché detti meritevoli lavoratori siano efficacemente tutelati.

(4 - 2377)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulla base di accertamenti esperiti presso il Centro servizi speciali della Banca nazionale del lavoro (CESPE), cui è demandato l'espletamento del servizio di pagamento delle indennità di invalidità, si fa presente che l'istituto è in grado di assicurare gli adempimenti connessi al servizio entro 3-5 giorni lavorativi dalla data di ricezione degli ordini di pagamento trasmessi dalla banca estera.

Le singole partite vengono liquidate mediante emissione di assegni di conto corrente postale localizzati e, pertanto, gli adempimenti del predetto Centro servizi speciali si esauriscono con la diretta consegna degli assegni all'amministrazione postale per la prescritta vidimazione; titoli che, a cura di detta amministrazione, devono essere inviati ai competenti uffici postali di localizzazione del pagamento, per il successivo inoltro al domicilio del beneficiario.

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*

RUFFINI

13 marzo 1974